

Prot. n. 51/2018

al Commissario Prefettizio del Comune di Nettuno  
Dott. Bruno Strati

Oggetto – **Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 85 del 9 novembre 2018, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 14/11/2018**

Il provvedimento di cui all’oggetto è inerente la sentenza del T.A.R. n. 4796 del 2 maggio 2018, per la cui esecuzione la S.r.l.s. “Next” ha presentato ricorso contro il Comune che è stato notificato con prot. n. 51302 del 13 settembre 2018.

Con nota prot. n. 55025 del 2 ottobre 2018 il dott. Luigi D’Aprano ha comunicato alla S.V. «*la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso*», in considerazione del fatto che l’avv. Caputo è stato «*già difensore dell’Ente nel giudizio di primo grado e grado d’appello.*»

Ritenendo «*opportuno per economicità ed opportunità processuale, riconfermare*» l’avv. Antonio Francesco Caputo, con il provvedimento di cui all’oggetto la S.V. ha provveduto alla formale «*nomina legale di fiducia ricorso per ottemperanza T.A.R. Lazio Sezione II bis Next s.r.l.s. c/Comune di Nettuno*», deliberando di costituirsi avverso il ricorso per ottemperanza e conferendo all’avv. Antonio Francesco Caputo «*ampia facoltà di legge tra le quali quella di verificare ed eventualmente ricercare, sempre nell’interesse di questa Amministrazione, ogni possibile soluzione, anche stragiudiziale, che comporti vantaggio per l’Ente.*»

Il 1° comma dell’art. 9 della legge n. 241/1990 dispone che «*qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*»: questa associazione è portatrice di interessi diffusi e ritiene che dal provvedimento della S.V. può derivare un grave danno per il Comune di Nettuno per cui si avvale del diritto consentito dalla lettera b) del 1° comma del successivo art. 10 della legge n. 241/1990 «*di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione [cioè la S.V.] ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.*»

In riferimento alla deliberazione di cui all’oggetto corre l’obbligo di fare le seguenti considerazioni, che si sottopongono alla S.V. per una approfondita valutazione.

**1** – La sentenza n. 4796/2018 è stata vinta dalla S.r.l.s. “Next” con rifusione delle spese da parte del Comune nella misura di 1.500,00 €, per cui non è stata oggettivamente valida la difesa dell’avv. Antonio Francesco Caputo decisa dall’allora Giunta Comunale per volontà del Sindaco Angelo Casto: la sentenza ha annullato il diniego dell’autorizzazione all’installazione

di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione espresso dal dott. Luigi D'Aprano e comunicato a mezzo pec il 5.12.2017.

A motivazione dell'annullamento sono stati portati la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 (mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi) e l'eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione: il comportamento del Comune di Nettuno è stato oggettivamente contraddittorio perché, secondo la Sezione Seconda Bis del T.A.R., **«dopo aver deciso di bandire la selezione per il gestore degli impianti pubblicitari, specificando anche le caratteristiche tecniche dei cd "stendardi" e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti, ha negato alla vincitrice della procedura, il cui progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando, l'autorizzazione all'apposizione degli impianti senza alcun preavviso, per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l. s. al regolamento comunale, non ritenendo, peraltro, in alcun modo di dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata, né di dover rendere partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.»**

La sentenza rigetta però la domanda di risarcimento del danno subito dalla S.r.l.s. "Next" per le spese affrontate per la partecipazione alla selezione e per i contratti pubblicitari stipulati, perché – sempre secondo la Sezione Seconda Bis del T.A.R. - il suo interesse può **«ancora trovare realizzazione attraverso il nuovo esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale del suo potere di autorizzazione, secondo i principi enunciati»**.

La sentenza prende atto tanto della normativa vigente in materia dettata dal Regolamento di Pubblicità, che consente soltanto una esposizione temporanea di stendardi per tre mesi (ma non nel centro storico) quanto della dichiarata disponibilità della S.r.l.s. "Next" ad adeguare il concreto svolgimento dell'attività di promozione alle norme sulla temporaneità delle installazioni.

Per i suddetti motivi, oltre ad annullare il diniego del dott. Luigi D'Aprano, la sentenza dà mandato **«all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente secondo i principi suindicati»**, che sono riassumibili nel modo seguente:

- obbligo di agire esercitando il potere di autotutela **«per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l. s. al regolamento comunale»**;
- obbligo di **«rendere partecipe delle problematiche insorte la società interessata»** in applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- eventuale possibilità di trovare una soluzione alternativa attraverso un nuovo esercizio del potere di autorizzazione, ma pur sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

**2** – Riguardo alle possibili forme e modalità con cui ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 secondo i principi enunciati ed in particolare secondo il principio di autotutela, il sottoscritto ha trasmesso alla S.V. un proprio contributo con nota VAS prot. n. 28 del 28

maggio 2018, con cui ha chiesto alla S.V. di voler prendere in considerazione l'opportunità se non la ineludibile necessità di esercitare a sua volta il potere di autotutela per annullare la deliberazione n. 40 del 21/03/2017, evidenziandone tutti i vizi di legittimità nel pieno rispetto del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dandone cioè con apposita deliberazione assunta nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale una ampia motivazione che **«deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»**, istruttoria che non può non arrivare in conclusione all'accertamento di tutti i vizi di legittimità del provvedimento deliberato dalla Giunta Comunale.

Dal momento che la sentenza del TAR n. 4796/2018 ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 10 Bis della legge n. 241/1990, per ottemperare anche se *a posteriori* a tale dettato normativo, il sottoscritto ha chiesto alla S.V. se non ritenga opportuno far comunicare alla S.r.l.s. "Next" i motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all'accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all'installazione degli impianti: a spiegare le ragioni anche giuridiche per cui non c'è nessuna possibilità di **«adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento»** dovrebbe essere il Dirigente del Corpo di Polizia Locale.

Nel rispetto di quanto sancito dall'art. 97 della Costituzione, il sottoscritto ha chiesto alla S.V. se non ritenga opportuno anche esigere l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dott. Luigi D'Aprano, del Maggiore Franco Paolini e dell'Arch. Stefano Bernicchia che hanno fatto parte della Commissione aggiudicatrice ed a cui spetta quindi il compito di annullare il verbale del 26 giugno 2017, riconoscendo che l'offerta presentata dalla S.r.l.s. "Next" non rispettava i requisiti di partecipazione al bando.

Al riguardo il sottoscritto ha messo in evidenza che quest'ultimo aspetto, da inquadrare anche nell'ambito della indagine penale in corso, dovrebbe garantire l'amministrazione comunale dal rischio di una richiesta di risarcimento danni da parte della S.r.l.s. "Next" ed essere portato a motivazione principale e quasi esclusiva del **«dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata»**, di cui il TAR ha lamentato il mancato provvedimento che può però e deve essere emanato *a posteriori* sempre nel rispetto di quanto sancito dall'art. 97 della Costituzione.

**3 - È opportuno ricordare che il dott. Luigi D'Aprano ha dapprima rilasciato il suo parere positivo di regolarità tecnica e contabile alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 che ha deciso il "bando dei gonfaloni" e come Presidente della Commissione aggiudicatrice - assieme al Maggiore Franco Paolini ed all'Arch. Stefano Bernicchia - il 27 giugno 2017 ha assegnato la vittoria alla "Next" in violazione della minima offerta prescritta dalla deliberazione 40/2017, per poi doversi ricredere a seguito del parere tecnico negativo espresso dal dott. Benedetto Saieva: nel rispetto del principio di autotutela, il riconoscimento della irregolarità dell'intera procedura avrebbe dovuto portarlo a ritrattare il parere positivo di regolarità tecnica e contabile da lui rilasciato alla**

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017 e soprattutto ad annullare in qualità di Presidente della Commissione aggiudicatrice il verbale del 27/6/2017.**

**A tal riguardo in data 16 ottobre 2018 è stata trasmessa alla S.V. una nota con cui l'associazione culturale "Nettuno Libera" con riferimento all'argomento di cui all'oggetto *«chiede alla S.V. di accertare se l'operato di tutti i dirigenti responsabili delle vicende narrate, oggetto dell'interrogazione dell'On. Fassina, sia coerente con i doveri di un dirigente pubblico e se sia effettivamente svolto nell'interesse del Comune di Nettuno»*.**

**Si mette in evidenza che nell'incontro che il sottoscritto ha avuto il 27 luglio 2018, in presenza a quel momento anche del dott. Luigi D'Aprano, il Comandante Antonio Arancio si è vantato con il sottoscritto di essere stato il primo ad esprimere un parere negativo sull'avviso pubblico deciso dalla Giunta Comunale, che aveva fatto propria integralmente la proposta della "Next" trasmessa il 22 febbraio 2017: alla mia richiesta di inquadrare temporalmente questo suo parere negativo (che non è dato di sapere se espresso per iscritto o solo a voce) il dott. Antonio Arancio ha precisato di essersi pronunciato comunque prima della aggiudicazione del bando.**

**Il sottoscritto gli ha fatto allora notare, come ora evidenzia anche alla S.V., che - se così fosse veramente - allora rientreremmo in un caso da procedimento penale (che peraltro sembra sia in corso), considerato che a far vincere la "Next" malgrado questo parere negativo (assegnandole all'unanimità il massimo del punteggio di 40 punti riguardo al progetto di installazione e utilizzo degli impianti, che l'ha portata a scavalcare di appena 2 punti la concorrente "Comunicando Leader" ben più affermata sul mercato) sono stati non solo il dott. Luigi D'Aprano, ma anche il Maggiore Franco Paolini e l'Arch. Stefano Bernicchia, che non potevano comunque non sapere che il vigente Regolamento di Pubblicità non consente affatto l'istallazione permanente nel centro storico di Nettuno di "stendardi" bifacciali di mt. 2 x 1 (come chiaramente rilevato il 30 novembre 2017 dal Dott. Benedetto Saieva).**

**4 - La nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018, con cui il sottoscritto ha portato un contributo su come ottemperare alla sentenza n. 4796/2018 nel pieno rispetto della legalità, è stata indirizzata esclusivamente alla S.V. e trasmessa via pec in pari data.**

**L'Ufficio Protocollo l'ha protocollata con il n. 30689 del 29/05/2018, smistandola però contemporaneamente al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dott. Luigi D'Aprano che appena due giorni dopo con nota inviata via E-mail il 31.05.2018 ha espresso l'opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio, convincendo la S.V. a non ottemperare alla sentenza e ad emanare la Deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 con cui ha dato incarico di ricorrere al Consiglio di Stato nuovamente all'Avv. Antonio Caputo con la stessa parcella di € 10.040,21 €: quando la S.V. ha voluto avere un incontro con il sottoscritto il 27 luglio 2018 il dott. Luigi D'Aprano ha**

**fatto sapere dell'avvenuto ricorso al Consiglio di Stato, che ho scoperto solo successivamente che è stato deciso dalla S.V. con deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018.**

**Quel giorno il sottoscritto ha messo in evidenza alla S.V. ed al Sub Commissario dott. Gerardo Infantino che in quel modo il Comune di Nettuno si esponeva ad una sentenza di rigetto da parte del Consiglio di Stato e non certo di accoglimento del ricorso e che qualcuno a quel punto avrebbe potuto denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.**

**5 -** Con Ordinanza n. 4196 del 6 settembre 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha **«rilevato che le censure portate .... non si profilano dotate di immediata persuasività»** ed ha respinto l'istanza cautelare del Comune di Nettuno, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 €: anche per tale occasione le tesi poste dall'avv. Antonio Francesco Caputo non sono state ritenute fondate.

Il conseguente danno erariale provocato dal Comune di Nettuno è arrivato ad ammontare così complessivamente a 23.080,42 €: a tal riguardo in data 16 ottobre 2018 è stata trasmessa alla S.V. una nota con cui l'associazione culturale "Nettuno Libera" ha chiesto **«in particolare quale sia stato l'interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 e soprattutto chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell'interesse dell'Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell'amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale»**.

**6 -** Di fronte all'imbarazzo della S.V. che il 27 luglio 2018 ha riconosciuto che comunque il vigente Regolamento di Pubblicità del Comune non consente assolutamente l'istallazione nel centro storico del progetto con il tipo di impianto proposto dalla "Next" e fatto proprio dal Comune, è voluto intervenire l'allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci per affermare che secondo lui la sentenza del TAR parla chiaro in quanto imporrebbe al Comune di Nettuno di autorizzare la "Next" ad installare gli "stendardi" sugli stessi 600 pali della illuminazione, ma solo per un periodo temporaneo di 90 giorni.

Quel giorno il sottoscritto gli ha ribattuto che si tratterebbe di un procedimento *sui generis*, comunque del tutto diverso, che non può "sanare" gli oggettivi vizi di legittimità del bando dei gonfaloni e che per giunta è comunque vietato nell'ambito n. 1 del Comune di Nettuno (centro storico) soggetto peraltro a doppio vincolo paesaggistico con divieto di istallazione di impianti pubblicitari.

Il sottoscritto ha tenuto a mettere in evidenza alla S.V. che i vizi di legittimità del procedimento seguito non sono stati fatti presenti dall'avv. Francesco Antonio Caputo al TAR che conseguentemente si è pronunciato **«mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente secondo i principi suindicati»**, che non possono però non tener conto del divieto di istallazione dei gonfaloni nel centro storico di Nettuno e

dell'offerta minima del 10% non rispettata dalla "Next", per cui - anche a voler adottare la "soluzione" proposta dal Dott. Alberto Vinci – alla S.V. spetterebbe sempre e comunque l'annullamento dell'intero procedimento seguito per il bando dei gonfaloni.

Anche il Sub Commissario Straordinario dott. Gerardo Infantino quel giorno ha espresso le sue perplessità riguardo alla "soluzione" prospettata dal dott. Alberto Vinci: l'incontro si è chiuso a quel punto per causa di impegni inderogabili della S.V. che ha invitato però il sottoscritto a proseguire il colloquio con il Comandante Antonio Arancio.

Va ad ogni modo rilevato che assume un risvolto quanto meno anomalo, comunque a favore della "Next", l'interpretazione che l'allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci il 27 luglio scorso ha voluto dare della sentenza del TAR che imporrebbe a suo giudizio di concedere alla "Next" l'istallazione temporanea per 90 giorni dei gonfaloni sui 600 pali dell'illuminazione pubblica che ricadono nel centro storico, soggetto a vincolo paesaggistico con divieto tassativo di pubblicità.

A tal ultimo riguardo debbo mettere in grande evidenza che nel corso del colloquio che la S.V. ha voluto che io proseguissi in disparte con il Comandante Antonio Arancio, alla presenza all'inizio anche del dott. Luigi D'Aprano, il discorso è caduto sulla "**Proposta di modifica al Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari**" presentata dal Maresciallo Maggiore Massimo De Marco e di cui il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha invitato il sottoscritto a farsi trasmettere una copia da una persona di comune conoscenza.

**Al termine di un attento ed approfondito esame del documento, che nel frattempo è riuscito ad avere, il sottoscritto ha potuto redigere una serie di osservazioni punto per punto in cui ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità, che onestamente mai si sarebbe aspettato da un Corpo di Polizia Locale che non può non conoscere l'intera normativa vigente in materia e che sembrano peraltro tradire in modo maldestro una certa strumentalità finalizzata soprattutto a far rientrare dalla finestra il bando dei gonfaloni che era stato annullato e fatto uscire dalla porta maestra: con la proposta vengono infatti cambiati i confini del centro storico del Comune di Nettuno a favore della "Next", riducendoli ad una sola arteria, concedendole così di installare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.**

**La constatazione che la proposta di modifiche al Regolamento è stata trasmessa il 21 giugno 2018 in allegato al messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno a firma del Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale Massimo De Marco, indirizzato al Comandante Antonio Arancio, legittima il sospetto che il dott. Alberto Vinci ne fosse perfettamente a conoscenza e che il 27 luglio scorso abbia proposto la suddetta soluzione proprio sul presupposto di una prossima approvazione delle modifiche al Regolamento.**

Una volta venuto a conoscenza del rigetto del ricorso al Consiglio di Stato, con nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018 il sottoscritto ha fatto presente alla S.V. che per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 rimangono due strade possibili da seguire:

- 1 - quella consigliata il 27 luglio scorso dal Segretario Generale Dott. Alberto Vinci (a cui la S.V. ha nel frattempo tolto l'incarico) che propone di adottare un procedimento *sui generis* comunque diverso in tutto e per tutto dal bando;
- 2 - il procedimento che come contributo nell'interesse di Nettuno e dei suoi cittadini e nel rispetto della legalità ha consigliato il sottoscritto con nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018.

**Il sottoscritto ha fatto notare alla S.V. che, una volta che avrà doverosamente accertato i vizi di legittimità dell'intero procedimento relativo al bando dei gonfaloni, non potrà esimersi dall'esercitare a sua volta il potere di autotutela annullando nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale di Nettuno la deliberazione n. 40/2017, come consigliato dal sottoscritto, anche e soprattutto per evitare che la "Next" possa avanzare richiesta di risarcimento danni.**

Il sottoscritto ha rimesso in allegato le osservazioni alla proposta di modifiche del Regolamento Comunale di Pubblicità che ha sottoposto alla attenzione della S.V., per ora in via riservata, in considerazione del fatto che la proposta non risulta essere stata ancora ufficializzata pubblicamente: il sottoscritto ha invitato la S.V. a considerare le osservazioni come un suo personale contributo sul piano sia tecnico che giuridico, che ha portato comunque ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990.

**Il sottoscritto non sa se al momento la proposta di modifica al Regolamento sia stata già portata alla attenzione della S.V., con la dichiarata finalità di fargliela prima adottare nelle veci della Giunta Comunale e poi approvare definitivamente nelle veci del Consiglio Comunale.**

**In un caso come nell'altro, ai sensi sempre dell'art. 9 della legge n. 241/190, il sottoscritto si sente in diritto di mettere in risalto la totale inopportunità di approvare un simile provvedimento per le seguenti due ragioni:**

- si tratterebbe di un atto di straordinaria amministrazione che di norma non viene quasi mai adottato in regime di Commissariamento Straordinario e che avverrebbe in totale assenza di contraddittorio con gli operatori del settore, oltre che con le associazioni portatrici di interessi diffusi (vedi per analogia la sentenza della I Sezione del T.A.R. Lazio n. 457 del 24 agosto 2018);
- si approverebbe un provvedimento malgrado la serie di vizi di legittimità, con il rischio che possa essere subito dopo impugnato da chiunque abbia interesse al totale rispetto della legalità.

**7 – Non risulta a tutt'oggi che la proposta di modifiche del Regolamento Comunale di Pubblicità sia stata approvata dalla S.V., che a distanza ormai di quasi un mese non ha**

ritenuto però di dare seguito alla nota VAS n. 50 del 21 ottobre 2018, se non altro per dare una risposta al riguardo.

La S.V. non ha voluto dare un seguito concreto soprattutto alla nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018, malgrado l'incontro che il 27 luglio 2018 ha voluto avere sui suoi contenuti con il sottoscritto: per causa della sua più totale inerzia, la S.r.l.s. "Next" si è sentita in diritto di fare nuovamente ricorso al T.A.R. per chiedere l'ottemperanza della sentenza n. 4796/2018, facendosi forte anche della vittoria ottenuta nel frattempo al Consiglio di Stato.

Se la S.V. avesse ottemperato per tempo alla sentenza del TAR n. 4796/2018 nelle forme e nei modi consigliati dal sottoscritto, la S.r.l.s. "Next" non avrebbe forse presentato il nuovo ricorso per ottemperanza alla suddetta sentenza e si sarebbe tutt'al più opposta ai diversi provvedimenti che fossero stati assunti nell'esercizio del potere di autotutela, senza peraltro avere nessuna garanzia di vittoria se emanati nel più totale rispetto della normativa vigente in materia.

Oltre a restare del tutto inoperoso anche fino a dopo la Ordinanza del Consiglio di Stato, senza ottemperare in un modo o nell'altro alla sentenza del TAR n. 4796/2018, la S.V. ha preferito dare nuovamente ascolto soltanto al dott. Luigi D'Aprano, che con nota prot. n. 55025 del 2 ottobre 2018 ha comunicato «*la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso*», convincendola ad incaricare per la terza volta sempre l'avv. Antonio Francesco Caputo per opporsi, non si sa bene su quali basi, considerata la doppia sconfitta già subita dal Comune sia al T.A.R. che al Consiglio di Stato.

La S.V. ha preferito non tenere in nessun conto nemmeno la nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018, non ritenendola degna nemmeno di una "risposta" malgrado l'obbligo prescritto dagli artt. 2 e 3 delle legge n. 241/1990.

8 – Con la deliberazione di cui all'oggetto la S.V. ha dato all'avv. Antonio Francesco Caputo «*ampia facoltà di legge tra le quali quella di verificare ed eventualmente ricercare, sempre nell'interesse di questa Amministrazione, ogni possibile soluzione, anche stragiudiziale, che comporti vantaggio per l'Ente*».

A nome e per conto dell'associazione VAS si mette in grande evidenza che la ricerca di ogni possibile soluzione, anche stragiudiziale, non può prescindere dal più rigoroso rispetto della legalità in generale, che la S.V. ha fatto sapere di voler ripristinare a Nettuno, e della normativa in particolare relativa al settore della pubblicità, che comporta comunque *a priori* l'annullamento dell'intero procedimento relativo al cosiddetto bando dei gonfaloni (nelle tre forme e modi fatti presenti con la Nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018).

Il più totale rispetto del vigente Regolamento di Pubblicità non permette nella maniera più assoluta di consentire nemmeno l'esposizione temporanea per 90 giorni degli standardi nel centro storico di Nettuno, per rispetto anche delle prescrizioni del Piano

**Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.): al riguardo non esiste nessuna soluzione “stragiudiziale”, se non quella tutt’al più di consentire ad un unico soggetto una esposizione temporanea degli standardi per soli tre mesi, ma soltanto al di fuori del centro storico riconosciuto come tale, che non può ad ogni modo essere concessa direttamente in via esclusiva alla “Next”: difatti occorre pur sempre fare un bando cui può partecipare anche la S.r.l.s. “Next” per l’affidamento di standardi da esporre (montandoli e smontandoli ogni volta) – nel rispetto del Regolamento di Pubblicità - solo in occasione di iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa per 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine, con la condizione che il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 3 mesi e che i pali della illuminazione su cui si intendesse far attaccare gli standardi dovranno stare a 25 metri (se in centro abitato) o a 100 metri (se al di fuori del centro abitato) dal più vicino impianto pubblicitario esistente e regolarmente autorizzato.**

**Ma una operazione del genere sarebbe sempre e comunque *sui generis* ed *a latere* del procedimento riguardante il bando dei gonfaloni, che va comunque preventivamente annullato in autotutela: in un eventuale tentativo di far rientrare l’esposizione degli standardi nel centro storico, così come caso mai modificato ad hoc, oltre alla immediata denuncia ed impugnazione dei vizi di legittimità delle modifiche apportate al Regolamento di Pubblicità, si potrebbero configurare anche gli estremi del reato di interessi privati in atti d’ufficio, supportato anche dalla stessa proposta presentata dalla S.r.l.s. “Next” il 22 febbraio 2017 e considerata “regolare” e fortemente voluta dapprima dall’allora Sindaco Angelo Casto e subito dopo dal dott. Luigi D’Aprano.**

**9 – L’esito del ricorso per ottemperanza presentato dalla S.r.l.s. “Next”, in considerazione delle pronunce che ci sono già state da parte del TAR e del Consiglio di Stato, dovrebbe essere nuovamente a favore della “Next” e potrebbe portare alla nomina di un Commissario *ad acta* che dovrebbe sostituirsi al Comune di Nettuno (per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 rimasta finora inesa) e che non si sa quali provvedimenti intenderà intraprendere.**

**In tale malaugurato caso, provocato sempre e soltanto dalla “strategia” che la S.V. è stata indotta ostinatamente a seguire fin qui, il danno imputabile al Comune di Nettuno non sarebbe solo di un danno erariale ancora maggiore, che arriverebbe ad ammontare quanto meno a complessivi 34.620,63 €, non considerandovi pure l’eventuale risarcimento chiesto dalla S.r.l.s. “Next”, ma anche di un danno al decoro della città di Nettuno, specie se il Commissario *ad acta* assumesse in buona fede provvedimenti consigliati da altri che risultassero ancora viziati di legittimità.**

**Dal momento che l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. n. 4796/2018 non può prescindere dall’esercizio del potere di autotutela nei confronti di tutti i provvedimenti relativi al procedimento del bando dei gonfaloni, a partire dalla deliberazione della Giunta**



## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail: [circolo.vas.roma@gmail.com](mailto:circolo.vas.roma@gmail.com)  
E-mail certificata: [vas.roma@pec.it](mailto:vas.roma@pec.it)

**Comunale n. 40/2017, si chiede alla S.V. di rispettare e far rispettare la legalità che il 27 luglio 2018 ha promesso anche al sottoscritto di voler ripristinare a Nettuno.**

La presente vale anche come formale diffida.

Distinti saluti.

Roma, 19 novembre 2018